



Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980
Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

dal 19/01/15 al 03/01/15

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI BIENNO - U
PROVINCIA DI BRESCIA
Prot. N 0000200 - 12/01/2015



Cla: 8.4

ORDINANZA N° 03 DEL 12 GENNAIO 2015

OGGETTO: **RIDETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA PER PUBBLICI ESERCIZI.**

IL SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo: *“ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;*

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico “Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che...”eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente





Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980
Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it



richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148";

Rilevato, altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza, facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;

Dato atto che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;


Esaminata più dettagliatamente la seguente normativa:

- a. Il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella *tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali*;
- b. Il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 241/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che *“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*;
- c. L'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, ribadisce che sono vietati i vincoli per l'avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, compatibile con l'ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;
- d. Il comma 2 dello stesso articolo del D.L. n. 1/2012 stabilisce che le *“disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica*;

Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (lavaggio strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.);

Vista la necessità di prevenire, situazioni e comportamenti degenerativi – in particolare durante le ore serali/notturne – che si concretizzano in: schiamazzi, assembramenti chiassosi; occupazioni improprie della sede stradale, con limitazione o intralci alla libera circolazione; stazionamento in orario notturno nelle aree private o pubbliche antistanti i pubblici esercizi,





Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980

Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it



arrecando disturbo al vicinato, dando luogo ad atti inconsulti ed eccessivi dovuti anche all'assunzione di sostanze alcoliche; abbandono sul suolo pubblico, dopo l'uso, di contenitori di bevande (in particolare di vetro) ed alimenti, creando una situazione di degrado urbano;

Considerato che è oramai acclarato che predetti fenomeni, creano allarme sociale, abbassano la percezione individuale di sicurezza e la qualità della vita degli abitanti;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover procedere ad una regolamentazione degli orari che garantisca un arco minimo di apertura "di diritto", che possa eventualmente ampliarsi ulteriormente fino alla completa liberalizzazione in base a future direttive regionali;

Considerato, altresì, che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune, rendono opportuna una limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno, a tutela della pubblica quiete, mentre è demandata alla libera scelta del gestore la chiusura domenicale e festiva e la giornata di chiusura infrasettimanale;

Rilevata la necessità di salvaguardare comunque aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente;

Sentiti la Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico ed il Comando dei Carabinieri per quanto di competenza;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

Visto il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;

Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Visto il DPR n°616 del 24 Luglio 1977;

Visto il D.Lgs. n°59 del 26 Marzo 2010;

Vista la Legge Regionale n. 6 del 2 Febbraio 2010;

Vista la DGR n°8/6495 del 23 Gennaio 2008;

Viste le indicazioni della Direzione Generale Commercio Turismo e Servizi della Regione Lombardi del 9 Gennaio 2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 50, comma 7;

DISPONE

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolte congiuntamente ad altre attività:

- in locali aperti al pubblico;
- presso il domicilio del consumatore;
- in locali non aperti al pubblico;
- nei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001;
- su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. 6/2010;
- somministrazione temporanea in occasione di riunioni straordinarie di persone.





Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980

Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it



5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ciascun titolare d'esercizio, che abbia avuto nel periodo pregresso una condotta integerrima (nei confronti dello stesso non siano state elevate contravvenzioni, sporte denunce, il locale non sia il ritrovo di pregiudicati, luogo di risse, scontri ecc.), che abbia dimostrato di non arrecare danno alla quiete pubblica, sia in relazione al comportamento tenuto nello svolgimento dell'attività, sia agli accorgimenti di carattere tecnico/strutturali adottati al fine di contenere le emissioni rumorose, può chiedere una deroga permanente o temporanea, con richiesta motivata indirizzata al Sindaco, al fine di modificare gli orari come specificati al precedente punto 2),

Il Comune esaminerà la richiesta sulla scorta di motivi d'interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, riservandosi la possibilità di chiedere la DPIA (Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico) qualora l'esercizio pubblico si collochi all'interno del tessuto urbano/abitativo, ed i locali siano ubicati in un condominio, in una palazzina oppure a distanza ridotta/adiacente altre abitazioni.

Gli esercizi pubblici in immobili di proprietà comunale e le iniziative svolte dal Comune non rientrano in questa regolamentazione. Per queste fattispecie fanno fede esclusivamente le convenzioni o le autorizzazioni specifiche.

6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:

- a. nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati;
- b. nei cinema, teatri, stadi;
- c. mediante distributori automatici.

7 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono:

- a. comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di sub ingresso o di trasferimento in altra sede;
- b. rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- c. comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura;
- d. comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.





Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980
Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it



- e. vigilare affinché all'interno ed all'esterno del locale i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica;
- f. provvedere a pulire le adiacenze pubbliche del locale in caso di fenomeni di abbandono di contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci, mozziconi di sigarette, etc. lasciati dagli avventori del pubblico esercizio, nel raggio di 20 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio,

8 - ORDINE PUBBLICO

Le operazioni di pulizia del locale che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in particolare quella del conferimento dei vuoti di vetro negli appositi contenitori non potrà essere effettuata oltre le ore 24:00.

Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

E' inoltre vietato l'uso di strumenti e di apparecchi sonori/musicali all'esterno dei locali; lo stesso potrà essere autorizzato per particolari occasioni nei limiti acustici previsti dalle normative vigenti.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'aperto, sia su area pubblica che privata, dovrà cessare entro le ore 24.00 ed entro le ore 1:00 dovrà, altresì, cessare l'utilizzo dell'area occupata dagli avventori/clienti. Costituiscono eccezione:

- **i giorni della Mostra Mercato durante i quali tale limite è prorogato fino alle ore 2:00;**
- **le deroghe espressamente autorizzate dal Sindaco su istanza motivata del titolare.**

Nel caso in cui il titolare d'un pubblico esercizio si renda responsabile di violazioni in materia acustica e/o del disturbo della quiete pubblica e privata, a seguito di formali accertamenti eseguiti da personale preposto al controllo ed alla vigilanza (Polizia Locale, Forza Pubblica, Arpa ecc.), in deroga ai principi indicati nella presente Ordinanza, il Sindaco potrà adottare provvedimenti specifici a riduzione degli orari dell'attività interessata.

9 – SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI

I trattenimenti musicali nei pubblici esercizi devono essere svolti nell'osservanza delle norme e delle disposizioni di legge vigenti in materia nonché delle seguenti prescrizioni:

- a. l'installazione degli apparecchi radio/stereo e/o degli strumenti musicale non dovrà intralciare il flusso e la sosta della clientela e le uscite del locale;
- b. l'esercizio di tale attività non dovrà costituire disturbo alla quiete pubblica e privata; i locali dovranno essere appositamente insonorizzati;
- c. l'intensità dei suoni dovrà essere contenuta entro i limiti di legge;
- d. devono essere garantite e appositamente segnalate le vie di fuga;
- e. devono essere disponibili sul luogo dello spettacolo i mezzi antincendio funzionanti;
- f. all'interno del locale non è consentita la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a quanto previsto dell'agibilità del locale.





Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980
Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it



DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale, ai funzionari ufficiali ed agenti della Forza Pubblica, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 80 commi 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale 6/2010 e precisamente ai sensi dell'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da € 155,00 a € 1.033,00 e eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi. L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale). Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso far ricorso:

- entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di Brescia;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Maugeri Dott. Massimo

